



GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE – CAP

Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA

Al Dipartimento Risorse – DPB

Al Servizio Informatica e Statistica – DPB012

Ai DAT della Giunta Regionale d' Abruzzo:

Sigg. Direttori

Sigg. Dirigenti/Dirigenti autonomi

c/o Dipartimenti e Servizi

Sig. Capo di Gabinetto di Presidenza

Sigg. Responsabili delle strutture e degli uffici

di supporto e di diretta collaborazione all'Organo Politico

Al Titolare del Trattamento

Ai Referenti Privacy

LORO SEDI

Oggetto: Localizzazione fisica dei dati, rischi di accesso e rapporti con il terzo fornitore. Adempimenti in relazione al territorio di riferimento in cui vengono conservati i dati personali – Registro dei trattamenti art. 30 del GDPR - comunicazioni

Come noto, con email del 24 e del 26 novembre 2025 (prot. rispettivamente n. 0468014/2025 e n. 470102/2025 condivise in Archiflow con il Servizio DPB012), la società incaricata dal Servizio Informatica della redazione del Registro dei Trattamenti, ha rimesso la documentazione di che trattasi, successivamente diffusa alle strutture regionali con circolari CAP prot. n. 470074/2025 e n. 33819/2026.

Atteso che, dalla rilevazione effettuata da detta società per i trattamenti regionali, risulta NON applicabile il trasferimento di dati verso paesi terzi (extra UE) di cui all'art. 30 comma 1 lett. e) del GDPR, si richiama l'attenzione del Servizio Informatica in indirizzo sulla necessità di presidiare correttamente la suddetta normativa di riferimento, rispetto alla fase di contrattualizzazione e alla successiva corretta gestione del rapporto con i fornitori (responsabili esterni) di beni/servizi, con particolare riferimento all'acquisizione di *software* e piattaforme di diretta acquisizione del Servizio stesso, ove siano eventualmente allocati dati personali trattati dalle strutture regionali (ad es. *cloud*).

Nel dettaglio, si invita il Servizio Informatica in indirizzo a fare riferimento alla allegata email del DPO del 24 marzo 2026 acquisita al prot. n. 0125916/2026 e condivisa con il Servizio DPB012 via Archiflow, e in particolare a:

- a) Verificare la localizzazione (U.E. o extra U.E.) delle infrastrutture utilizzate dai fornitori di software e piattaforme sulle quali vengono eventualmente allocati dati personali trattati dalle strutture regionali

e, nel caso, a segnalare eventuali localizzazioni extra UE ai fini dell'aggiornamento del Registro dei trattamenti.

- b) Verificare che il fornitore (responsabile esterno) adotti garanzie e misure tecniche idonee ad assicurare la controllabilità dell'intera catena dei soggetti responsabili e l'assenza di esposizioni non presidiate verso giurisdizioni terze. È infatti compito del Titolare del trattamento verificare *ex ante* la struttura del rapporto contrattuale, la catena di eventuali sub responsabili, la soggezione del *provider* a normative di Paesi terzi, l'esistenza di accessi remoti o ordini di esibizione e, soprattutto, l'effettività delle misure supplementari tecniche, organizzative e contrattuali. Difatti il Garante Privacy adotta un approccio sostanziale: non rileva soltanto il luogo fisico in cui i dati sono conservati, ma anche la soggezione giuridica del provider o del gruppo societario a ordinamento extra U.E., nonché l'effettiva idoneità delle misure tecniche, organizzative e contrattuali, a prevenire accessi incompatibili con il livello di tutela richiesto dal GDPR ([Provvedimento del 9 giugno 2022 – doc. web n. 9782890](#); [comunicato stampa del 23 giugno 2022 – doc. web n. 9782874](#)).

La presente, al fine di scongiurare eventuali infauste circostanze in ambito *privacy*, è inviata ad ogni buon conto anche alle strutture regionali, affinché i relativi DAT siano sensibilizzati sulla necessità di interfacciarsi con il Servizio Informatica prima di intraprendere eventuali iniziative a contenuto informatico - e con salvezza dei relativi impatti sui rispettivi Registri del Trattamento – alla luce del ruolo riservato a detta struttura dalla D.G.R. n. 367 del 06/07/2020, e comunque dalla L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 come di recente modificata dalla L. R. n. 3 del 6 febbraio 2025, cui si fa rinvio.

Si ricordano, in tale prospettiva, anche le previsioni della recente L. n. 132/2025 sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella P.A. che, in particolare all'art. 14 stabilisce che “1. *Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.* 2. *L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.* 3. *Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.* 4. *Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

Sono fatte salve più dettagliate indicazioni da parte della competente struttura Informatica e del Dipartimento ad essa sovra ordinato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
dell'Ufficio Tutela della Privacy
(vacante)

Il Dirigente del Servizio Autonomo
Controlli e Anticorruzione
Dott.ssa Francesca Iezzi

Il DPO – Data Protection Officer
Avv. Luca Giacobbe

Firmato digitalmente da: LUCA GCBLCU77L11F158H
Data: 21/04/2026 15:52:10



FRANCESCA
IEZZI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
22.04.2026
08:03:26
GMT+01:00